



Città di Grosseto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 66 del 28/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021.

Presenti alla votazione:

Nome	P	A	Nome	P	A
VIVARELLI COLONNA ANTONFRANCESCO	X		PEPI FRANCESCA	X	
PACELLA COSIMO	X		BARTALUCCI MANUELE (FI)	X	
PANNINI STEFANO	X		RIPANI ELISABETTA	X	
BIRIGAZZI ANNA PAOLA	X		BIAGIONI MARCO		X
PETTRONE ANGELO	X		CARLICCHI RINALDO		X
CIARAMELLA OLGA		X	MASCAGNI LORENZO		X
ALGERI RENATO	X		SCOCCATI CATUSCIA	X	
ULMI ANDREA	X		CIRILLO CIRO	X	
LOLINI MARIO	X		BARTALUCCI MANUELE (PD)	X	
PIERACCINI ALFIERO	X		DI GIACOPO MARCO		X
SERRA PAOLO		X	DE MARTIS CARLO	X	
ANGELINI PIER FRANCESCO	X		DEL SANTO MARILENA	X	
PIERONI ANDREA	X		PERRUZZA GIANLUIGI	X	
VIRCIGLIO PASQUALE	X		LEMBO DANIELA		X
TORNUSCIOLO GINO	X		PISANI ANTONELLA	X	
CECCHERINI BRUNO		X	AMORE FRANCESCA	X	
GUIDONI ANDREA	X				

PRESENTI: 25 ASSENTI: 8

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

Presidente del Consiglio	Cosimo Pacella
Segretario	Dr. Luca Canessa
Scrutatori	Birigazzi Anna Paola, Pieroni Andrea, De Martis Carlo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- ARERA, con le deliberazioni nn. 443/2019, 238/2020 e 493/2020, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Richiamato l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni.

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Grosseto è presente ed operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, denominato ATO Toscana Sud, il quale svolge, pertanto, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019, ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle amministrazioni comunali.

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 27/07/2020, avente ad oggetto *“Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020.”*.

Dato atto che, nell'anno 2020, il Comune di Grosseto si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, confermando, pertanto, le tariffe in vigore nell'anno 2019.

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 18/01/2021 avente ad oggetto "*Piano economico finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2020 ai fini della tari 2020 – presa d'atto*".

Visto il Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*".

Richiamati i vari DPCM che si sono susseguiti, dall'inizio dell'emergenza ad oggi, tutti recanti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Dato Atto che le misure di contenimento attuate dal Governo, necessarie a fronteggiare l'emergenza epidemiologica, hanno avuto ed avranno un pesante riflesso sull'economia ed una buona parte delle attività economiche è già in corsa e sta continuando ad incorrere in difficoltà finanziarie, sia nel breve periodo che nel lungo periodo, in considerazione della presumibile flessione del fatturato dovuta alla sospensione e alla riduzione delle attività stesse.

Preso atto che questa Amministrazione comunale, dall'inizio dell'emergenza epidemilologica, ha già approvato diversi provvedimenti in materia di tributi locali, di COSAP e di canone unico patrimoniale.

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 29/06/2020.

Visto, in particolare, l'art. 7 del Regolamento di cui al punto precedente, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel Regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della L. n. 147/2013.

Visto il D.P.R. 27/04/1999, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa del tributo sui rifiuti.

Visto, in particolare, l'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in

particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche.

Dato atto che dall' 01/01/2014 il servizio rifiuti dei Comuni delle Province di Grosseto, Siena e Arezzo non è più svolto in forma autonoma dai singoli Comuni ma in forma unitaria da un gestore unico, individuato mediante procedura ad evidenza pubblica dall'ATO Toscana Sud, autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Tenuto conto che, in un sistema di gestione unitaria, come quello ad oggi in vigore, i Comuni non sono più nella condizione di costruire il piano economico e finanziario previsto dall'articolo 8 sopra citato in autonomia, in quanto è la stessa ATO Toscana Sud a stabilire i costi del servizio che ogni Comune dovrà corrispondere al gestore unico.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la quale si è proceduto alla presa d'atto del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2021, comprendente anche i costi sostenuti direttamente dall'Ente.

Atteso che la predisposizione del Piano Economico Finanziario ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/99 e della tariffa di riferimento costituisce il presupposto e base per la applicazione della TARI, nonché per la sua articolazione secondo le disposizioni del relativo Regolamento comunale.

Ritenendo, alla luce di quanto esposto al punto precedente, di dover determinare le tariffe TARI per l'anno 2021 in relazione ai costi stabiliti nel documento di cui alla sopra citata Deliberazione del Consiglio Comunale.

Dando atto che le tariffe di cui all'Allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, sono state calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/99, tenendo conto dei seguenti criteri:

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della L. n. 147/2013, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, al netto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007, ai sensi dell'art. 1, comma 655, della L. n. 147/2013;
- ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche come specificato nell'allegato schema di calcolo delle tariffe;
- previsione di apposita agevolazione nella determinazione della tariffa delle utenze domestiche per tenere conto della raccolta differenziata alle stesse imputabile, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 658, della L. n. 147/2013 e dall'art. 26 del Regolamento comunale del tributo;
- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti "Allegato 1";
- determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come specificato nell'allegata tabella;
- applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali pubblici o aree pubbliche o di uso pubblico secondo quanto previsto dall'art. n. 1 comma 662 della L. n. 147/2013, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della

Legge 27/12/2019, n. 160, ai sensi dell'art. 16 del vigente Regolamento per l'applicazione della TARI, con misura tariffaria determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%;

- calcolo dei costi fissi e variabili, relativi alla copertura delle riduzioni/agevolazioni previsti dal Regolamento comunale per la disciplina del tributo, che per l'anno 2021 ammontano complessivamente ad € 767.158,00;
- recupero del conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, come previsto dall'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, pari complessivamente a - € 432.109,00, di cui una parte già inseriti tra i costi del PEF comunicati dall'ATO Toscana Sud, interamente sull'esercizio 2021;
- incremento dei costi sostenuti per i rimborsi della TARI pagata e non dovuta dai contribuenti per un importo di € 12.811,00;
- sono stati sottratti i costi relativi ai rifiuti prodotti dagli uffici comunali calcolati sulla base della tariffa per gli uffici per un totale di € 47.335,23;
- sono stati sottratti dai costi le entrate effettivamente conseguite a titolo di recupero evasione TARI per un totale di € 275.000,00.

Dato atto che, come risulta dal Piano Economico Finanziario 2021 redatto a cura del Servizio Gestione Ciclo dei Rifiuti e Impatto Ambientale, l'Indennità di Disagio Ambientale di cui al corrispettivo spettante al soggetto gestore dell'impianto S-Strillaie e dell'impianto C-Strillaie, utilizzata ai fini del calcolo delle tariffe, ammonta ad € 610.854,00.

Considerato che, in ogni caso, la disciplina della TARI conferma l'obbligo per i Comuni di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi delle discariche individuati dall'art. 15 D. Lgs. n. 36/2003 (comma 654).

Considerato il disposto di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti, *"...omissis... è riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale: a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato; b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato."*

Ritenuto necessario, per quanto sopra riportato, prevedere nel Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2021 lo scostamento positivo tra gettito a preventivo e a consuntivo degli esercizi precedenti pari a € 99.833,90 dovuto alla normale e costante variazione della base imponibile.

Dato atto che, come disposto dal comma 666 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Rilevato che il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, all'art. 58-quinquies ha modificato due categorie tra le utenze non domestiche dell'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, spostando, di fatto, gli "studi professionali" dalla categoria 11 con "Uffici e agenzie" alla categoria 12 con "Banche e istituti di credito".

Richiamato il D.L. 25 maggio 2021 n. 73, in particolare gli articoli 6 e 53, i quali stabiliscono, rispettivamente:

- *"In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero*

dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche”:

- “Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ... omissis....”.

Ritenuto, pertanto, opportuno utilizzare i fondi di cui al D.L. n. 73/2021, sopra richiamato, come di seguito specificato:

- il fondo di cui all'art. 6 per la concessione di agevolazioni TARI alle categorie economiche, introducendo, per il solo anno 2021, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, delle riduzioni della parte variabile della tassa, in misura differente in funzione della diversa incidenza che i provvedimenti emanati in materia di emergenza epidemiologica hanno avuto sullo svolgimento dell'attività;
- il fondo di cui all'art. 53 per la riduzione dei costi variabili imputabili alle utenze domestiche in modo da ridurre il carico TARI relativo alla quota legata al nucleo familiare.

Rilevato che si ritiene opportuno, al fine di ridurre ulteriormente il carico TARI delle utenze domestiche, utilizzare, secondo indicazioni fornite dal Servizio Finanziario, parte dello stanziamento di bilancio del fondo di riserva, per l'ammontare di € 150.000,00, utilizzandoli in detrazione dei costi variabili imputabili alle utenze domestiche.

Dato atto che, purtroppo, non si rileva perfetta corrispondenza tra le attività interessate dai provvedimenti in materia di emergenza epidemiologica e le categorie TARI fissate dal D.P.R. n. 158/1999.

Rilevato che:

- gli archivi dell'Ente, grazie ad una suddivisione delle categorie TARI ex D.P.R. n. 158/1999 in sottocategorie, permettono una distinzione molto più dettagliata delle tipologie di attività economiche, che consente, pertanto, un'individuazione più puntuale di quelle che possono beneficiare delle agevolazioni TARI di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 sopra richiamato;
- nonostante la suddivisione molto più capillare delle sottocategorie TARI rispetto alle categorie normativamente previste, in alcuni casi non è comunque possibile una distinzione perfettamente in linea con i citati DPCM in materia di emergenza epidemiologica, pertanto, si è resa necessaria una valutazione di opportunità, effettuando un bilanciamento degli interessi coinvolti.

Dato atto che, sulla base dei DPCM sopra citati, della distinzione delle categorie ex D.P.R. n. 158/1999 e delle sottocategorie dell'Ente, nonché delle sopra riportate considerazioni, si ritiene opportuno approvare le riduzioni della parte variabile della TARI 2021 come di seguito evidenziato:

1° FASCIA

- Riduzione del 100% della parte variabile

- per le categorie ex D.P.R. n. 158/1999 di seguito elencate, interamente, senza alcuna suddivisione:
 - 2 - Cinematografi e teatri
 - 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
 - 23 - Mense, birrerie, amburgherie
 - 30 - Discoteche, night-club
- relativamente alla categoria “4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi” la riduzione del 100% è limitata alla sola sottocategoria “*Palestre*”.

2° FASCIA

- Riduzione del 70% della parte variabile

- per le categorie ex D.P.R. n. 158/1999 di seguito elencate, interamente, senza alcuna suddivisione:
 - 7 - Alberghi con ristorante
 - 8 - Alberghi senza ristorante
 - 17 - Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
 - 24 - Bar, caffè, pasticceria

3° FASCIA

- Riduzione del 22% della parte variabile

- per le categorie ex D.P.R. n. 158/1999 di seguito elencate, interamente, senza alcuna suddivisione:
 - 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
 - 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
 - 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi (ad esclusione della sottocategoria “*Palestre*”)
 - 5 - Stabilimenti balneari
 - 6 - Esposizioni, autosaloni
 - 9 - Case di cura e riposo
 - 11 - Uffici, agenzie
 - 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
 - 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
 - 15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
 - 16 - Banchi di mercato beni durevoli
 - 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto

20 - Attività industriali con capannoni di produzione

21 - Attività artigianali di produzione beni specifici

26 – Plurilicenze alimentari e/o miste

27 – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

29 – Banchi di mercato genere alimentari

- relativamente alla categoria “25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari” è esclusa dalla riduzione la sottocategoria “*Supermercato*”.

- Per tutte le restanti utenze non domestiche non verrà applicata alcuna riduzione.

Richiamato il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 avente ad oggetto “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*”, il quale ha modificato in modo sostanziale la parte IV del Testo Unico Ambientale, D. Lgs. n. 152/2006, ridisegnando le regole sui rifiuti in attuazione delle direttive Ue meglio note come “Pacchetto Economia Circolare”.

Rilevato che, tra le varie novità introdotte dal D.Lgs. n. 116/2020, alcune hanno un rilevante impatto sulla gestione della TARI, quali:

- l’abrogazione della lettera g), del comma 2, dell’art. 198 del D. Lgs. n. 162/2006, che conferiva ai Comuni la facoltà di assimilazione di taluni rifiuti speciali agli urbani sia per qualità che per quantità;
- la modifica dell’art. 238, comma 10, del D. Lgs. n. 162/2006, mediante introduzione della possibilità, per le utenze non domestiche, di essere escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, qualora dimostrino di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico e di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale approvata in data odierna con la quale è stato modificato il Regolamento per la disciplina della TARI al fine di adeguarlo alle novità normative sopra evidenziate.

Riscontrato che:

- tra le modifiche apportate al Testo unico ambientale dal D.Lgs. n. 116/2020, in particolare l’abolizione della facoltà di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani entro determinati limiti quantitativi, comporterà un rilevante incremento di carico tributario su alcuni contribuenti, ritenuti grandi produttori, in quanto fino ad oggi una rilevante parte della superficie occupata veniva esentata per produzione di rifiuti speciali per quantità, rifiuti che i contribuenti erano costretti a smaltire in proprio;
- tale esenzione da quest’anno non sarà più applicabile a causa delle modifiche normative sopra evidenziate, pertanto tutta la superficie occupata dovrà essere assoggettata a TARI.

Ritenuto opportuno, anche al fine di permettere agli utenti interessati dalla modifica normativa sopra citata, di valutare con congruo anticipo eventuali strategie aziendali in relazione ai rifiuti prodotti, tenendo conto dell'inevitabile incremento del carico tributario derivante dalla TARI, introdurre una norma agevolativa di carattere eccezionale, per il solo anno 2021, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, che neutralizzi l'eventuale incremento tributario legato esclusivamente alla modifica normativa sopra descritta.

Preso atto, pertanto, che a tutti i contribuenti i quali, a parità di condizioni (superficie detenuta, categoria applicata, ecc.) con l'introduzione della nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 116/2020, considerando l'agevolazione per l'avvio al recupero dei rifiuti urbani, dovessero subire un incremento della tassazione rispetto all'anno 2019, verrà applicata "una tantum", per il solo anno 2021, una riduzione (da determinare a consuntivo previo invio di avviso di pagamento in acconto con n. 3 rate corrispondenti al 75% della tassazione 2019) pari all'eventuale suddetto incremento.

Rilevato che con il D.L. 30 aprile 2019, n° 34 convertito nella legge 28 giugno 2019, n° 58, è stato introdotto il comma 15-ter all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n° 201 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n° 214, il quale prevede che *"I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 30/11/2020, con la quale sono state fissate le date di scadenza per il pagamento della TARI 2021, stabilendo, per mero errore materiale, come scadenza dell'ultima rata, il giorno 30/11/2021, anziché 01/12/2021.

Ritenuto, pertanto, necessario, per quanto sopra evidenziato, modificare la scadenza dell'ultima rata per il pagamento della TARI 2021, fissandola al giorno 01/12/2021, in modo da consentire che i versamenti a saldo siano effettuati sulla base delle tariffe pubblicate entro il 28 ottobre 2021, come previsto dal D.L. 34/2019 sopra richiamato.

RICHIAMATI

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

RICHIAMATI:

- l'art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 avente ad oggetto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2021.

RICHIAMATO l'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, il quale stabilisce che *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”*.

Richiamato l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana.

Richiamato il D. Lgs. 25/05/2016 n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 07/08/2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

Visto il piano per la prevenzione della corruzione e trasparenza per il triennio 2021-2023 e codice di comportamento integrativo, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 92 del 29/03/2021.

Visto il documento unico di programmazione 2021-2023 e la relativa nota di aggiornamento, approvati rispettivamente con le deliberazioni c.c. n. 81 del 28/09/2020 e n. 12 del 08/03/2021.

Vista e richiamata la deliberazione n. 13 adottata dal consiglio comunale nella seduta del 08/03/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023.

Viste e richiamate le deliberazioni di giunta comunale approvate nella seduta del 29/03/2021 n. 90 con cui si approva il piano esecutivo di gestione 2021-2023 e n. 91 con la quale si approva il piano esecutivo di gestione 2021-2023 - sezione piano organizzativo del lavoro agile.

Richiamato il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 19/04/2016 e modificato con atti consiliari n. 141 del 04/10/2018 e n. 18 del 04/02/2019.

Visto il d.lgs. 18/08/2000 n. 267 'testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali' e successive modificazioni.

Visto il vigente statuto comunale, approvato con deliberazione del consiglio comunale. n. 111 del 10/11/2003 e modificato con deliberazioni del consiglio comunale n. 76 del 10/07/08, n. 68 del 28/03/2011, n. 70 del 25/09/2013 e n. 82 del 13/09/2019.

Visti i pareri allegati espressi dai Dirigenti competenti ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. ciascuno per quanto di rispettiva competenza alla proposta di deliberazione in esame.

Dato atto che la presente proposta di Deliberazione è stata sottoposta, ai sensi dell'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., “Funzioni dell'organo di revisione”, al parere di tale Organo.

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

- 1) di approvare per l'anno 2021 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), determinate mediante l'applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999, come specificato nell'allegato “A” della presente Deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, di seguito riportate:

A) Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	€ 1,44	€ 67,37
2 componenti	€ 1,57	€ 134,73
3 componenti	€ 1,71	€ 172,63
4 componenti	€ 1,84	€ 218,94
5 componenti	€ 1,96	€ 273,68
6 o più componenti	€ 2,06	€ 315,78

B) Utenze non domestiche

Categorie di attività		Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1	Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	€ 1,14	€ 1,11
2	Cinematografi, teatri	€ 0,87	€ 0,84
3	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	€ 0,98	€ 0,95

4	Campeggi, aree sosta camper, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 1,53	€ 1,48
5	Stabilimenti balneari	€ 1,19	€ 1,15
6	Autosaloni, esposizioni	€ 1,00	€ 0,95
7	Alberghi con ristorante	€ 2,98	€ 2,88
8	Alberghi senza ristorante	€ 2,09	€ 2,02
9	Carceri, case di cura e riposo, caserme	€ 2,62	€ 2,53
10	Ospedali	€ 3,06	€ 2,95
11	Uffici, agenzie	€ 2,75	€ 2,66
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	€ 1,62	€ 1,55
13	Negozi abbigliamento, cartolerie, librerie, calzature, ferramenta e altri beni durevoli	€ 2,22	€ 2,15
14	Edicole, farmacie, plurilicenze, tabaccaia	€ 2,46	€ 2,37
15	Negozi particolari quali: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 1,59	€ 1,53
16	Banchi di mercato beni durevoli	€ 2,98	€ 2,87
	Idem utenze giornaliere	€ 5,95	€ 5,74
17	Attività artigianali tipo: barbiere, estetista, parrucchiere	€ 2,11	€ 2,04
18	Attività artigianali tipo: elettricista, fabbro, falegname, idraulico	€ 1,86	€ 1,79
19	Autofficina, carrozzeria, elettrauto	€ 2,33	€ 2,24
20	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 1,53	€ 1,47
21	Attività artigianali di produzione beni specifici, aziende agricole	€ 1,54	€ 1,49
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 7,36	€ 7,10
	Idem utenze giornaliere	€ 14,72	€ 14,21
23	Birrerie, hamburgerie, mense	€ 5,36	€ 5,18
24	Bar, caffè, pasticcerie	€ 5,48	€ 5,29
	Idem utenze giornaliere	€ 10,96	€ 10,57
25	Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi), supermercati	€ 4,27	€ 4,13

26	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 4,37	€ 4,21
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 9,21	€ 8,88
28	Ipermercati di generi misti	€ 3,68	€ 3,54
29	Banchi di mercato beni deperibili	€ 11,30	€ 10,89
	Idem utenze giornaliere	€ 23,77	€ 22,91
30	Discoteche, night club	€ 3,42	€ 3,30

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100 %.

- 2) Di introdurre, per il solo anno 2021, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, le seguenti riduzioni della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche:

1° FASCIA

- Riduzione del 100% della parte variabile

- per le categorie ex D.P.R. n. 158/1999 di seguito elencate, interamente, senza alcuna suddivisione:
 - 2 - Cinematografi e teatri
 - 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
 - 23 - Mense, birrerie, amburgherie
 - 30 - Discoteche, night-club
- relativamente alla categoria "4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi" la riduzione del 100% è limitata alla sola sottocategoria "*Palestre*".

2° FASCIA

- Riduzione del 70% della parte variabile

- per le categorie ex D.P.R. n. 158/1999 di seguito elencate, interamente, senza alcuna suddivisione:
 - 7 - Alberghi con ristorante
 - 8 - Alberghi senza ristorante
 - 17 - Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
 - 24 - Bar, caffè, pasticceria

3° FASCIA

- Riduzione del 22% della parte variabile

- per le categorie ex D.P.R. n. 158/1999 di seguito elencate, interamente, senza alcuna suddivisione:
 - 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
 - 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
 - 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi (ad esclusione della sottocategoria "*Palestre*")
 - 5 - Stabilimenti balneari
 - 6 - Esposizioni, autosaloni
 - 9 - Case di cura e riposo
 - 11 - Uffici, agenzie

- 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
- 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- 16 - Banchi di mercato beni durevoli
- 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20 - Attività industriali con capannoni di produzione
- 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici
- 26 – Plurilicenze alimentari e/o miste
- 27 – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 29 – Banchi di mercato genere alimentari

- relativamente alla categoria “25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari” è esclusa dalla riduzione la sottocategoria “*Supermercato*”.

- Per tutte le restanti utenze non domestiche non verrà applicata alcuna riduzione.

3) Di introdurre, per il solo anno 2021, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, per i contribuenti che, a parità di condizioni, dovessero subire un incremento di tassazione rispetto all’anno 2019, a seguito della soppressione ad opera del D.Lgs. n. 116/2020 della facoltà di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani per limiti quantitativi, una riduzione (da determinare a consuntivo previo invio di avviso di pagamento in acconto con n. 3 rate corrispondenti al 75% della tassazione 2019) pari all’eventuale suddetto incremento.

4) Di fissare la scadenza della quarta rata per il pagamento della TARI 2021 al giorno 01/12/2021.

5) Di dare atto che, ai sensi del comma 666 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013, sull’importo del Tributo comunale della Tassa sui Rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all’aliquota deliberata dall’Amministrazione Provinciale di Grosseto pari al 5%.

6) Di trasmettere la presente Deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze mediante la pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come previsto dall’art. 13, comma 15 e seguenti, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

7) Di dichiarare, con separata votazione, vista l’urgenza di emettere quanto prima gli avvisi di pagamento della TARI 2021, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si riporta il verbale sintetico della seduta, integralmente presente agli atti in forma di registrazione audio/video.

Si dà atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della II Commissione Consiliare nella seduta del 25/06/2021.

Relaziona l'assessore Cerboni.

Dopo un intervento della consigliera Amore, non avendo altri chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione che viene approvata con 17 voti favorevoli (Sindaco Vivarelli Colonna e consiglieri Algeri, Angelini, Bartalucci-FI, Birigazzi, Guidoni, Lolini, Pacella, Pannini, Pepi, Pettrone, Pieraccini, Pieroni, Ripani, Tornusciolo, Ulmi e Virciglio) e 8 astensioni (Amore, Bartalucci-PD, Cirillo, De Martis, Del Santo, Perruzza, Pisani e Scoccati), espressi dai consiglieri presenti.

(Rientra il consigliere Ceccherini)

Dopodichè,

IL CONSIGLIO

con 18 voti favorevoli (Sindaco Vivarelli Colonna e consiglieri Algeri, Angelini, Bartalucci-FI, Birigazzi, Ceccherini, Guidoni, Lolini, Pacella, Pannini, Pepi, Pettrone, Pieraccini, Pieroni, Ripani, Tornusciolo, Ulmi e Virciglio) e 8 astensioni (Amore, Bartalucci-PD, Cirillo, De Martis, Del Santo, Perruzza, Pisani e Scoccati)

DELIBERA ALTRESI'

di rendere la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

IL PRESIDENTE
Cosimo Pacella

IL SEGRETARIO GENERALE
Luca Canessa

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Cosimo Pacella

Il Segretario
Dr. Luca Canessa

(atto sottoscritto digitalmente)